



Oggetto: [ID: 8257] MASE - Art.23 D.Lgs. 152/2006 Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Progetto: “Impianto fotovoltaico a terra (Agrivoltaico) collegato alla RTN di Potenza Nominale 28,48 MWp AC – 24,96 MWA”, ubicato nel Comune di Appignano (MC) in Contrada Giacconi.  
Proponente: Tep Renewables (Appignano PV) S.r.l.

**Invio parere.**

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza  
Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e  
VAS  
[va@PEC.mite.gov.it](mailto:va@PEC.mite.gov.it)

Alla Regione Marche  
Settore Valutazioni e Autorizzazioni  
Ambientali  
[regione.marche.valutazamb@emarche.it](mailto:regione.marche.valutazamb@emarche.it)

Con nota prot. n. 158956 del 16/12/2022, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dir. Gen. Valutazioni Ambientali - Divisione V, ha trasmesso la comunicazione relativa alla procedibilità dell’istanza e alla pubblicazione della documentazione relativa al progetto indicato in oggetto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, si esprimono le seguenti osservazioni in relazione alla Valutazione di Impatto Ambientale.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico nel Comune di Appignano (MC) di potenza pari a 28,48 MW su un’area di circa 41 ha recintati, in regime agrovoltaico prevedendo l’integrazione della tecnologia fotovoltaica all’attività agricola.

L’impianto fotovoltaico sarà così costituito:

- n.1 Cabina Generale MT posizionata sul confine Est del parco fotovoltaico.
- n.1 Cabina principale di consegna/trasformazione MT/AT in prossimità della nuova SE RTN 132 kV, contenente le apparecchiature dell’Ente Distributore e il punto di misura fiscale;
- n. 14 Power Station (PS) o cabine di campo aventi la funzione principale di convertire da continua (DC) ad alternata (AC) l’energia proveniente dai generatori fotovoltaici e di elevare al tempo stesso il livello di tensione da bassa (BT) a media (MT);
- n. 52248 moduli bifacciali da 545 Wp installati su apposite strutture metalliche di sostegno del tipo tracker (inseguitori) mono-assiale fondate su pali infissi nel terreno;
- Superficie Totale occupata dall’impianto (ingombro): 14 ettari;

L’impianto è completato da:

- tutte le infrastrutture tecniche necessarie alla conversione DC/AC della potenza generata dall’impianto e dalla sua consegna alla rete di distribuzione nazionale;
- opere accessorie, quali: impianti di illuminazione, videosorveglianza, monitoraggio, cancelli e recinzioni.

Le strutture trackers saranno poste a un’altezza minima di 0,50 metri da terra e un’altezza massima di circa 4,34 metri da terra.



I corridoi larghi circa mt 6, intervallati ai filari di moduli fotovoltaici, saranno coltivati secondo il piano colturale proposto successivamente alla fase sperimentale preliminare utile a valutare l'effettiva praticabilità delle colture realizzate.

L'allaccio dell'impianto alla RTN avverrà in antenna sull'elettrodotto a 132 kV "Treia - Acquara All." mediante una nuova SE di smistamento 132 kV - collegata in entra-esce al suddetto elettrodotto – alla quale afferirà la linea di impianto, previa elevazione della tensione al livello AT tramite un'apposita cabina di trasformazione/consegna.

Il tracciato, uscendo dalla Cabina di consegna all'interno dell'impianto fotovoltaico, ubicata nel comune di Appignano, si snoda per una lunghezza complessiva pari a 8 km lungo la viabilità comunale e provinciale fino al Comune di Montefano alla costruenda Stazione di utenza.

Il layout di impianto ingloba più case coloniche e un laghetto e comprende almeno 6 sottocampi intervallati da uliveti, fossi e da tratti di viabilità comunale, creando al contempo una soluzione planimetrica continua che si sviluppa sovrapponendosi all'intera area catastale in disponibilità e che non tiene in nessun conto degli elementi costitutivi del paesaggio individuati dal Piano Regolatore del Comune di Appignano che di seguito vengono elencati.

#### **AREA DI IMPIANTO E PAESAGGIO**

L'area d'impianto è posta in un versante inserito in un paesaggio medio collinare a completa vocazione agricola, distante dai centri abitati e dalle zone industriali, caratterizzato dagli elementi diffusi del paesaggio agrario, da campi coltivati, uliveti, vegetazione spontanea, querce e altre specie protette dalla legislazione vigente, da case coloniche sparse e dalla rete dei piccoli corridoi ecologici costituiti da fossi e dalla loro vegetazione ripariale.

Per meglio identificare l'area si rappresenta quanto segue.

L'area d'intervento risulta vincolata paesaggisticamente ai sensi del D.lgs.42/2004 art.142 comma 1 lettera c) corsi d'acqua, fosso Lupara (segnalato nello stralcio di PRG), in quanto trattasi di fosso iscritto nell'elenco delle Acque pubbliche al n.144 ai sensi R.D.1775/33.

Rispetto al vigente PRG adeguato al PPAR ed al PTC, l'area d'impianto interferisce con:

- ART. 28 NTA - ZONE AGRICOLE DI INTERESSE PAESISTICO - E2 –

*Fanno parte di tale sotto zona le parti "alte" del territorio o di pianura dotate di requisiti storico paesistico di un certo interesse, dove è presente ancora una struttura insediativa storica riconoscibile;*

- ART. 29 NTA - ZONE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA STORICO PAESISTICO - E3

*Tali zone riguardano quelle parti del territorio agricolo nelle quali permangono elementi e tracce dei modi tradizionali di coltivazione unitamente a diffusi manufatti agricoli e vegetazione abbondante, anche spontanea. Significativa è la presenza di elementi diffusi del paesaggio agrario meritevoli di tutela (querce isolate, a gruppi, e altre specie protette dalla legislazione vigente).*

*Il Piano pone particolari limitazioni agli interventi edificatori e a quelli di sostanziale modificazione delle caratteristiche ambientali riducendo inoltre l'impatto visivo ed i fattori di degrado paesaggistico attraverso anche la tutela e la riqualificazione dei punti panoramici e delle strade panoramiche.*

- ART.30 NTA - E4 ZONE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE, DI FORTE PENDIO E DI FONDOVALLE

*Tali zone comprendono le aree di "massima pericolosità geologica", in base alle risultanze delle indagini geologiche geomorfologiche-idrogeologiche condotte.*



Nelle stesse non sono ammessi:

- ogni nuova edificazione,
- .... *gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all' ex-art. 45 delle N.T.A. del P.P.A.R. relativo alle "opere di rilevante trasformazione del territorio"*, ovvero alle opere attualmente soggette a procedura di VIA di cui trattasi

- ART. 30 ter NTA - ES1 ZONE AGRICOLE SPECIALI

*Sono aree agricole speciali finalizzate ad un potenziamento di attività agriturismo-sportive e attività di produzione e commercializzazione di prodotti biologici e DOP.*

- ART. 43bis – AMBITO DI TUTELA SPECIALE PER FASCE DI RISPETTO STRADALE.

Il Piano inoltre, conformemente alle direttive della pianificazione paesistica regionale e provinciale, tramite un'apposita indagine ha individuato tutti gli elementi costitutivi del paesaggio riportandoli con apposita simbologia nelle tavole di P.R.G. con valore prescrittivo. In particolare si rilevano nell'area interessata:

- *Corsi d'acqua art.29 NTA PPAR - ambiti di tutela integrale relativa a corsi d'acqua di 3° classe con tutela permanente 35mt.*
- *Limite vincolo ambientale art.43 NTA del PRG*
- *Edifici e manufatti extraurbani di interesse storico – architettonico diffusi – A2.n n.5 fabbricati colonici censiti*
- *Versanti con pendenza assoluta >30% (ambiti tutela integrale) art.31 NTA PPAR*
- *Crinali (ambiti tutela speciale) art.30 NTA PPAR*
- *Zone a pericolosità geologica– Massimo e Alto Art.50 bis NTA PRG*
- *Frane attive art.50 bis*
- *Zone a Pascolo/erbacei ART. 55 – NTA del PRG*

Il PRG a seguito dell'adeguamento al PPAR ed al PTC, detta specifici divieti ed indirizzi da tenere in conto nella progettazione.

In relazione al progetto, considerata la normativa sopra richiamata, si evince quanto segue: gli elementi costitutivi del paesaggio, sinteticamente identificabili nelle categorie dei corsi d'acqua, nei caratteri del paesaggio vegetale, nei beni storico-culturali e nelle emergenze di PPAR e PTC sopra evidenziate, determinano nell'area interessata e nel più ampio contesto territoriale un insieme percepito unitariamente con stato di conservazione attualmente integro.

Detto ciò la trasformazione proposta, per altissimo grado di geometricità complessiva e dimensioni, risulta tale da comportare inevitabilmente un degrado complessivo.

Si sottolinea che la progettazione non tiene in nessun conto della presenza di abitazioni nell'area rurale, che di fatto vengono inglobate nella centrale fotovoltaica, determinando un impatto su tali beni non mitigabile.

Per quanto sopra, la forma dell'impianto e l'ubicazione dell'area interessata avrebbe dovuto tenere in debito conto:

1. delle caratteristiche paesaggistiche proprie del territorio interessato sopra evidenziate, dei manufatti rurali nel sito ed degli insediamenti presenti nel contesto;
2. delle condizioni di visibilità dell'impianto nel paesaggio, essendo interessata un'area collinare con percorsi di crinale panoramici;
3. dei livelli di tutela rispetto alle emergenze del paesaggio, nelle sue componenti naturali e antropiche;
4. dell'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio da punti di vista significativi e realistici (viabilità, abitazioni, attività agrituristiche).



## **SISTEMA GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO**

Preliminarmente si osserva che, rispetto ai diversi Piani Urbanistici e alla cartografia geologica ufficiale, è stato rilevato quanto segue.

- Il progetto interferisce in maniera significativa con Aree di versante in dissesto cartografate dal P.A.I. della Regione Marche: si tratta di frane con grado di pericolosità "Elevata - P3" (Crollo quiescente - Crollo inattivo, Scivolamento / Colamento attivo, Frana complessa attiva) individuate con i seguenti codici: F-14-0561 (Rischio R2), F-14-0547 (Rischio R3), F-14-5046 (Rischio R1) e F-14-0532 (Rischio R1); per tali aree vale la disciplina di cui all'art.12 delle Norme Attuative del P.A.I.

- Rispetto alla carta geomorfologica del PRG di Appignano adeguato al P.T.C., l'area di progetto interferisce negativamente con diverse zone di dissesto: nella porzione ovest dell'area di progetto si osservano zone "interessate da soliflusso", attive; nella porzione centrale il progetto interferisce in maniera significativa con perimetri di "accumulo di frana", attivi, per colamento e anche con un fosso con fenomeni di erosione concentrata; infine nella porzione più a est sono cartografate aree "interessate da deformazioni plastiche lente", quiescenti.

- Nella zonizzazione di PRG il progetto ricade in zone agricole di interesse paesistico o di salvaguardia, con presenza di perimetrazioni di aree con grado di pericolosità massimo o alto (gialle e rosse), per cui valgono le norme generali dell'**art. 26 delle NTA del P.R.G. sulle zone agricole** *"Le zone perimetrare con bordo giallo, rosso e campitura 'frana' sono inedificabili, rispettivamente per pericolosità geologiche alte e massime e frane attive"*; **all'art.50 bis** è inoltre riportato che sulle aree con grado di pericolosità massimo e alto sono vietati riporti e scavi eccetto che per interventi di sistemazione e bonifica.

- Rispetto alla cartografia dell'Ispra relativa all'Inventario Fenomeni Franosi in Italia (IFFI), il progetto interferisce quasi completamente con perimetri di "frane complesse", eccetto per una zona a est individuata come frana non definita.

- Sulla carta geologica ufficiale della Regione Marche sez. 3030310, nell'area in esame sono infine cartografate frane in evoluzione e frane senza indizi di evoluzione.

- Nelle carte IGM degli anni 50 e fine anni 80 è rappresentato un fosso a sud del laghetto esistente, ad oggi corrispondente ad un limite di coltura; tale fosso presenta comunque un solco di drenaggio naturale, individuato nettamente anche nella simulazione del modello digitale del terreno prodotta dalla ditta: questo dovrebbe rimanere libero da installazioni fotovoltaiche al di sopra.

La documentazione di carattere geologico presentata dal proponente non valuta la propensione al dissesto della zona, sia per quanto evidenziato dalle cartografie ufficiali sia in relazione a quanto richiesto dalle vigenti norme tecniche delle costruzioni. In particolare, gli studi non sono corredati da sondaggi geognostici diretti le indagini penetrometriche e sismiche svolte e descritte nella relazione geotecnica non sono sufficienti alla ricostruzione del modello prettamente geologico e litostratigrafico (che non sempre corrisponde a quello geotecnico); manca una carta geomorfologica che rappresenti quanto evidenziato nei sopralluoghi eseguiti dal geologo della ditta; non sono presenti valutazioni dettagliate in merito alla falda idrica locale.

Nella relazione idraulica (elaborato CV-R05) non è stato affrontato il discorso della possibile variazione di permeabilità dei terreni dopo gli sbanchi e i riporti previsti dal progetto e non è chiaro se le numerose canalette di regimazione idrica previste possano causare una minore infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Le analisi di stabilità non sono state svolte su base cartografica e geomorfologica dettagliata, considerando la reale profondità della falda idrica e le variazioni di scenario ante e post-operam, poiché a seguito degli scavi e livellamenti previsti, l'equilibrio del versante potrebbe cambiare.



Per quanto riguarda le gestione delle terre e rocce da scavo non è presente la planimetria dettagliata delle aree di sbancamento e riporto e le sezioni volumetriche relative; inoltre si fa presente che, come riportato nell'elaborato citato, i rilevati devono avere caratteristiche granulometriche precise che, vista la natura dei terreni del posto, potrebbero non esser rispettate, con necessità di importare notevoli quantitativi di materiale dall'esterno.

Al progetto non è allegata la verifica tecnica prevista dall'art. 12 delle N.A. del P.A.I., comma 5, e non risulta chiara la conformità al comma 3, punto j delle stesse norme PAI dove è scritto che l'ammissibilità dell'opera è condizionata ad uno studio che valuti la compatibilità con la pericolosità della zona e l'esigenza di realizzare interventi di mitigazione di quest'ultima: si fa presente che l'utilizzo di fondazioni profonde dei pannelli, citate nella documentazione presentata come elemento mitigativo, potrebbe costituire un elemento di sicurezza e stabilità dell'opera progettuale, ma non un intervento di mitigazione del dissesto sul versante.

Non risulta adeguatamente chiarita la conformità con le Norme Attuative del P.R.G. che stabiliscono appunto all'art.50 bis delle NTA che nelle aree caratterizzate da grado di pericolosità massimo e alto: "È vietato qualsiasi ostacolo al deflusso delle acque, i riporti, gli scavi e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno, ad eccezione delle opere relative ai progetti di recupero ambientale e bonifica ...".

In conclusione, tenuto conto della chiara vulnerabilità idrogeologica del territorio in cui ricade l'intervento, testimoniata dal P.A.I., dal P.R.G., dall'I.F.F.I. e dalla cartografia geologica ufficiale, si ritiene che non è stato possibile valutare la compatibilità tecnica del progetto con il locale sistema geologico-geomorfologico e idrogeologico, in quanto la documentazione progettuale avrebbe dovuto comprendere i seguenti elaborati:

1. Rilevamento geomorfologico di dettaglio con produzione della relativa Carta geomorfologica, su base topografica in scala non inferiore 1:1000, magari utilizzando lo stesso rilievo dettagliato eseguito con drone citato nella documentazione progettuale; in particolare lo studio geomorfologico avrebbe dovuto individuare la presenza di forme geomorfologiche quali linee di deflusso e di scorrimento delle acque, fenomeni di erosione, aree in dissesto, attive e non, e i rapporti con le aree individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico vigente della Regione Marche; nella relazione geologica doveva essere descritto quanto riportato in carta e chiarita la conformità del progetto con le aree in dissesto evidenziato sia in rapporto al P.A.I. che alle norme di PRG;
2. Verifica tecnica richiesta all'articolo 12 delle NA del PAI stesso;
3. Caratterizzazione litostratigrafica basata su sondaggi geognostici spinti fino ad intercettare il substrato geologico inalterato, in numero congruo per definire l'assetto litostratigrafico e comunque non inferiore a 4, uniformemente distribuiti nell'area di progetto; in sede di realizzazione dei sondaggi, il geologo avrebbe dovuto prelevare campioni di terreno per le diverse tipologie di terreno rilevate, ai fini di una maggior caratterizzazione geomeccanica (oltre alle prove penetrometriche già eseguite) necessaria, sia per la progettazione, che per l'analisi di stabilità;
4. Caratterizzazione idrogeologica: si doveva eseguire anche sulla base dei sondaggi geognostici (punto 3), eventualmente attrezzati con piezometri, e/o di un'eventuale campagna piezometrica, con individuazione: delle caratteristiche di permeabilità dei litotipi, presenza e consistenza di eventuali falde idriche e valutazione delle eventuali interferenze con il progetto. Andava inoltre valutata la possibile variazione di permeabilità dopo gli sbancamenti ed i riporti del livellamento morfologico.
5. Chiarimenti in merito al mantenimento del principio dell'invarianza idraulica: andava chiarito l'aspetto della non variazione dei quantitativi d'acqua d'infiltrazione in relazione alle numerose canalette di regimazione idrica; si doveva considerare inoltre l'aspetto di eventuali variazioni di permeabilità dopo i livellamenti geologici previsti.
6. Sezioni geologiche in numero congruo a rappresentare il modello geologico e stratigrafico dettagliato locale di tutta l'area di progetto con evidenziazione della falda idrica presente;
7. Analisi della stabilità aggiornate con i dati del rilievo geomorfologico, dei sondaggi geognostici,



delle prove di laboratorio eseguite, della profondità della falda idrica, da eseguirsi ante e post operam;

8. Eventuale rivalutazione del modello sismico sulla base di un'eventuale variazione del modello litostratigrafico e geotecnico-geofisico locale;

9. Planimetria con localizzazione di tutte le indagini geognostiche e sismiche eseguite;

10. Planimetria dettagliata delle aree di sbancamento e riporto e le sezioni volumetriche relative, andava chiarita la compatibilità delle granulometrie necessarie per i riporti di terreno con quelle in posto.

### **L' ATTIVITA' AGRICOLA**

Riguardo il piano di coltivazione, viene proposta una sperimentazione per i primi anni che interessa diverse colture: orticole, erbe officinali, cereali e leguminose, rimandando ad una fase successiva la programmazione dell'avvicendamento colturale, la ripartizione e l'individuazione delle superfici per singola coltura.

In sostanza si demanda ad una fase successiva la scelta del piano colturale che tenga conto delle specifiche esigenze pedologiche e agronomiche delle stesse, risolvendo così specifici problemi tecnici (es. individuazione di un terreno idoneo alla prevista coltivazione della patata o inserimento del coriandolo nell'avvicendamento colturale); inoltre la scelta di alcune coltivazioni (es. officinali e orticole) implica una competenza professionale elevata, la presenza di locali di condizionamento e/o stoccaggio e una meccanizzazione specifica.

Pertanto l'integrazione tra attività agricola e fotovoltaica risulta assente nella fase iniziale per eventualmente costituire un obiettivo da raggiungere nel medio lungo periodo in esito della fase di sperimentazione.

Si rileva che le coltivazioni proposte richiedono lavorazioni del terreno che in molti casi sono parallele alla linea di massima pendenza (rittochino), in questo modo vanno ad intercettare i fossi di scolo i quali già vedono la loro efficienza inficiata dal fatto che sono ortogonali ai pannelli fotovoltaici intralciandosi a vicenda per la manutenzione. In conclusione le coltivazioni proposte concorrono a non assicurare il corretto deflusso delle acque compromettendo così la stabilità dei versanti.

### **LE OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE**

Il progetto del verde di mitigazione è un preliminare del tutto inadeguato alla complessità del territorio e dell'impatto che l'impianto esercita in quanto si concentra prevalentemente nelle aree esterne alla recinzione senza tener conto della dimensione complessiva delle opere e della presenza di abitazioni all'interno dell'area e nelle immediate vicinanze dello stesso.

La vegetazione di mitigazione viene a essere localizzata prevalentemente all'esterno della recinzione risultando così di scarsa efficacia rispetto all'impatto visivo complessivo esercitato dall'opera, impatto tanto più evidente per la presenza di abitazioni all'interno dell'area e nelle immediate vicinanze del futuro impianto

\*\*\*\*\*

Ai fini della eventuale successiva fase autorizzatoria, si anticipano alcune delle carenze e criticità rilevate:

- **DISPONIBILITA' DELLE AREE**. Il documento "21-00005-IT-APPIGNANO\_AM-R05" (Contratto preliminare DDS), che non è tra i documenti pubblicati sul sito ministeriale ma è pervenuto alla Provincia tramite e-mail in data 09/01/2023, riguarda la stipulazione di un contratto preliminare di costituzione di un diritto di superficie su alcune particelle di proprietà dell'Azienda Menatta Società Agricola Semplice per la costruzione dell'impianto fotovoltaico. Tale contratto è stato redatto nella forma della scrittura privata semplice e quindi non conforme alla forma di legge.



Inoltre non appare contenere i c.d. “effetti anticipatori”, cioè quelle clausole quali l’immediata immissione nel possesso che – per consolidata giurisprudenza – consentono l’avvio di un procedimento autorizzatorio pur in presenza di un contratto preliminare che di per sé non costituisce titolo sufficiente a dimostrare la disponibilità dell’area di intervento da parte del soggetto istante. E’ tra i documenti pubblicati, invece, il Piano Particellare (“21-00005-IT-APPIGNANO\_PG-R05”) con l’identificazione delle particelle sulle quali si prevede l’installazione dell’impianto fotovoltaico accompagnato da una copia di un contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie di cui sopra, stipulato in data 27/07/2021. Infine, nel documento “21-00005-IT-APPIGNANO\_PC-R03” (Piano Particellare di esproprio) sono indicate le particelle catastali dei terreni interessati dal passaggio della linea elettrica di connessione per i quali si chiede o la costituzione coattiva delle relative servitù di elettrodotto o la costituzione coattiva di diritti di superficie.

- OPERE ACCESSORIE (rete di connessione e cabine)

Non è stata inviata l’accettazione del preventivo di connessione rilasciato da Terna SPA da parte della ditta istante (prevista dall’articolo 7, sub.7.6) e nemmeno un progetto in scala adeguata del tracciato dell’elettrodotto. Va ricordato che il T.I.C.A. di cui all’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99-08 e ss.mm.ii. dispone che in sede autorizzatoria la ditta istante deve presentare il progetto conforme al preventivo di connessione, redatto ovvero validato dal gestore di rete (art.9, sub. 9.9).

A pag. 15 del documento “Relazione Tecnica di Progetto” (21-00005-IT-APPIGNANO\_PG\_R02\_Rev0) si dichiara che il preventivo di connessione è stato rilasciato nel mese di luglio 2021.

Nel preventivo di connessione si dichiara testualmente che “ai fini autorizzativi nell’ambito del procedimento unico previsto dall’art.12 del D.Lgs. 387/03 è indispensabile che il proponente presenti alle Amministrazioni competenti la documentazione progettuale completa delle opere RTN benestriate da Terna”: tale documentazione non è stata ancora presentata, ma sulla sua necessaria presenza ai fini della procedura preliminare di VIA si rimanda alla valutazione del responsabile della relativa procedura.

In merito alla validità del preventivo di connessione, occorre ricordare che il T.I.C.A., all’articolo 31 dispone che il preventivo, una volta accettato, ha una validità di 12 mesi, se si tratta di connessioni in bassa e media tensione, e di 18 mesi in caso di connessioni in alta e altissima tensione: entro tali termini “il richiedente è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione dell’impianto di produzione” (cioè dell’elettrodotto). Qualora il mancato rispetto di tali termini sia dovuto alla mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi, ai sensi del comma 31.1 il richiedente ne deve dare comunicazione al gestore di rete (in questo caso a TERNA S.p.A.) e quindi, ai sensi del comma 31.2, con cadenza semestrale, trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante l’aggiornamento dello stato di avanzamento dell’iter per la connessione. Anche la STMG contenuta nel preventivo di connessione è soggetta a termini di validità, ai sensi dell’articolo 33:

- 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo di connessione, per le connessioni in media tensione;
- 270 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo di connessione, se si tratta di connessioni ad alta e altissima tensione.

Nel caso in cui si debba svolgere una procedura di VIA, ed essa non si sia completata in tali termini con esito positivo, la STMG assume un valore “indicativo” (comma 33.3) e quindi non costituisce più “prenotazione della capacità di rete” per il soggetto richiedente. E’ obbligo del richiedente comunicare al responsabile del procedimento autorizzatorio, e anche al responsabile del procedimento di VIA, il codice di rintracciabilità della richiesta di connessione (comma 33.4) cui fa riferimento la STMG, la data di accettazione e la data ultima di validità della STMG “evidenziando che, decorsa la predetta data, occorrerà verificare con il gestore di rete la fattibilità tecnica della STMG presentata in iter autorizzatorio”.

Nel caso di procedura di VIA (comma 33.5) “è opportuno che il responsabile del relativo



procedimento, qualora ritenga che sussistano le condizioni per la conclusione con esito positivo della VIA, verifichi con il gestore di rete ..... il persistere delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG redatta dal medesimo gestore, prima di comunicare l'esito positivo del procedimento al proponente". Qualora l'esito della verifica con il gestore di rete sia positivo, il gestore di rete prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la STMG. In caso contrario, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, elabora una nuova STMG, prenota in via transitoria la relativa capacità sulla rete elettrica esistente e comunica al richiedente la nuova STMG. Il richiedente ha 30 giorni di tempo per accettare detta nuova STMG, pena la sua decadenza, e con essa anche la decadenza del preventivo di connessione.

#### ASPETTI RELATIVI ALLA VIABILITA'

Nel documento di riferimento "21-00005-IT-APPIGNANO\_CV-T02" contenente "Indicazioni percorso viabilistico", sono evidenziate le strade che presumibilmente saranno interessate per l'accesso al sito di intervento dai mezzi in fase di cantiere, mancando ogni ulteriore descrizione:

- la SP 362 "Jesina", che inizia nel Comune di Jesi (AN) ed attraversa i centri urbani dei Comuni di Filottrano (AN) e Montefano (MC) fino alla contrada Verdefiore del Comune di Appignano a sud dell'area interessata dall'impianto fotovoltaico, per poi immettersi nella strada comunale di Contrada Lame;
- la stessa SP nel suo sviluppo verso sud fino a ricongiungersi con la SP 24 che scende verso Macerata passando per la frazione di Villa Potenza.

Nella Relazione descrittiva generale di progetto (pag.60) vengono sommariamente elencati i mezzi che verranno utilizzati in fase di cantiere (gru, furgoni e camion vari per il trasporto). Non è stato indicato uno specifico cronoprogramma dei lavori né il numero dei passaggi giornalieri dei mezzi di trasporto. Pertanto non risulta possibile una valutazione sull'idoneità delle strade, incroci e assi viari coinvolti dal passaggio dei mezzi.

Il Dirigente del Settore  
Gestione del Territorio e Ambiente  
Arch. Maurizio Scarpecci